



Comune di Pordenone

SETTORE VII: OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto:	D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380 – Art. 30, commi 2, 3 e 4. Certificato di destinazione urbanistica. L. R. 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1
----------	---

IL FUNZIONARIO TECNICO INCARICATO

- Vista la richiesta inoltrata in data 30 marzo 2023, dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Pordenone;
 - Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente;
 - Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001n. 380, art. 30 – commi nn. 2, 3, 4;
 - Vista la Legge Regionale 11 Novembre 2009 n. 19, art. 34 – comma n. 1
 - Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;
 - Vista la determina n. 870 del 26.04.2013 a firma del Direttore del Settore V° “ Assetto Territoriale ”;
 - Fatta salva la corrispondenza e trasposizione tra la cartografia del P.R.G.C. e le mappe catastali;
- ai sensi ed effetti dell'articolo 61, punto 1/i dello Statuto Comunale

CERTIFICA

Che il tratto stradale in alienazione. così come individuato nella planimetria allegata alla domanda, ha la seguente destinazione urbanistica:

“VP – VERDE PRIVATO ”;

Rientra inoltre in ambito soggetto a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 , n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.

NTA PRGC VIGENTE

Art.67 Zona VP - Verde privato

1. DEFINIZIONE E MODALITÀ

a) La zona individuata con il presente articolo comprende le aree interne o contermini ad ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla presenza di giardini, parchi, orti e/o cortili, per i quali si prevede la conservazione in relazione al loro interesse ambientale ed al fatto che si configurano come pertinenze degli edifici esistenti.

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

a) L'attuazione delle previsioni urbanistiche avviene con intervento edilizio diretto.

3. DESTINAZIONI D'USO

b) Le zone sono destinate a parco, giardino, cortili e/o orti.

c) È consentita la realizzazione di depositi per attrezzi, chioschi e/o gazebo in legno o ferro ancorati a terra con la sola fondazione in c.a. nella misura consentita dall'indice fondiario.

d) È vietata la realizzazione di vani interrati.

e) È consentita inoltre la realizzazione di parcheggi privati su elementi grigliati a verde e di attrezzature private per lo sport ed il tempo libero (ad esempio piscine, campi da tennis, etc.)

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) $I_f = 0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$ riferito alla superficie perimetrata come zona a verde privato;

b) $H = 3,50 \text{ m}$.

5. DISTANZA DI CONFINI

a) 5,00 m.

6. DISTANZA DALLE STRADE

a) la distanza minima dei fabbricati dal confine di strade esistenti e/o di previsione, percorsi ciclo-pedonali esistenti, piazze, aree pubbliche esistenti e/o di previsione, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, della viabilità ciclo-pedonale di previsione e delle aree che il piano riconosce quali parcheggi esistenti, è la seguente:

- 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;

- 7,50 m per strade di larghezza compresa tra 7,00 m e 15,00 m;

- 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m;

- 5,00 m per aree pubbliche esistenti e di previsione.

Il tratto stradale, secondo quanto riportato nello "Studio Geologico" ovvero nella TAV. 6 - "CARTA DI SINTESI DEL SOTTOSUOLO" rientra infine tra i terreni con **FALDA DA 0M a -2M** trovano pertanto applicazione le **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GEOLOGICO - IDRAULICHE**:

Art.3.1 - PRESCRIZIONI PER LE AREE CON FALDA LIBERA SUPERFICIALE E AD ALTA VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

Per aree a falda libera superficiale si intendono tutte le aree con falda compresa tra 0 e 2 metri di profondità (colore rosa nella tavola 6: Carta di sintesi del sottosuolo) e tutti i terreni interessati da bassure, saturi o potenzialmente saturi (colore azzurro).

Gran parte del territorio comunale ha inoltre un'alta vulnerabilità idrogeologica, per estensione dei vincoli dettati dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Livenza (P.A.I.L.) come evidenziato sempre nella tavola 6.

In tutto il territorio comunale nelle aree con terreni saturi ed in quelle ad alta vulnerabilità idrogeologica, non è ammessa la costruzione di nuovi locali interrati ad esclusione di manufatti funzionali al miglioramento del regime idraulico per la mitigazione della pericolosità e del rischio a tutela della pubblica incolumità. Ai fini della salvaguardia della falda e dell'efficienza della rete della fognatura pubblica nonché della durabilità e dei caratteri prestazionali degli edifici, nelle aree non classificate ad "*alta vulnerabilità idrogeologica*" è comunque sconsigliata la realizzazione di locali interrati posti al di sotto del massimo livello raggiungibile dalla falda, con un franco di 50 cm.

Nel caso in cui, per particolari esigenze funzionali, il soggetto che attua l'intervento rilevi la necessità di realizzare locali interrati al di sotto di tale livello, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i locali interrati dovranno essere impermeabilizzati e collaudati nei confronti dell'integrità idraulica;
- 2) sia il titolo abilitativo edilizio che l'agibilità degli edifici dovranno contenere prescrizioni comportanti il divieto di scarico nella fognatura pubblica recapitante al depuratore, delle acque di infiltrazione nei locali interrati anche per effetto del decadimento delle qualità prestazionali del sistema di impermeabilizzazione, ovvero di quelle provenienti da stazioni di pompaggio predisposte per il controllo del livello della falda all'esterno dell'edificio (sistemi wellpoint o similari); lo scarico di tali acque potrà essere consentito in pubblica fognatura non recapitante al depuratore o nel reticolo idrografico minore, previa valutazione tecnica da parte dei competenti uffici comunali in base all'effettiva capacità residua di smaltimento dei collettori;
- 3) Per gli interventi che ricadono sul confine di aree con diversa classificazione idrogeologica, per ogni intervento nel sottosuolo saranno assunti gli accorgimenti relativi all'area con prescrizioni più cautelative.

Sono escluse opere sotterranee a qualsiasi uso nelle zone che interferiscono con i percorsi superficiali e tombinati delle rogge.

Art.4 - SUSCETTIBILITÀ ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.

Nel territorio comunale la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009, ad esclusione dei siti di intervento nei quali si manifestino almeno una delle seguenti circostanze:

- la profondità media stagionale della falda sia superiore a 15.0 m dal p.c.;
- i terreni siano costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata $(N1)_{60} > 30$ oppure $qc_{1N} > 180$ ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
- distribuzione granulometrica esterna alle fasce granulometriche indicate in fig. 7.11.1 del paragrafo 7.11.3.4 delle NTC rispettivamente per terreni con coefficiente di uniformità: $U_c < 3.5$ o $U_c > 3.5$.

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni occorre procedere con interventi di consolidamento e/o trasferendo il carico a strati più profondi.

Il certificato è riferito alle specifiche destinazioni di zona. Sono fatte salve le altre ulteriori prescrizioni di carattere generale contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Quanto sopra fatto salva la vigente normativa Nazionale e Regionale in materia di urbanistica.

Gli immobili di cui trattasi non sono soggetti alle disposizioni della Legge 21.11.2000 n. 353.

Il presente certificato conserva la validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si rilascia in carta semplice per usi istituzionali.

Pordenone, 31 marzo 2023

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. *Manuela Romano*
firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.